



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

N. 1 DEL 06-07-2016

REGISTRO GENERALE Numero 71

COPIA

Oggetto: POTATURA STRAORDINARIA SIEPI ed ARBUSTI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- le strade oggetto del presente provvedimento sono classificate come strade PUBBLICHE e ad USO PUBBLICO;
- gli arbusti e le siepi presenti richiedono costante manutenzione al fine di ridimensionare le chiome evitando di occupare in vari punti la sagoma d'ingombro della carreggiata costituendo un impedimento al transito dei veicoli privati e delle maestranze preposte alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché ai mezzi spargisale e spazzaneve, in occasione delle precipitazioni nevose della stagione invernale, impiegati dall'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di prevenire rischi per la sicurezza pubblica dei passanti e/o dei operatori delle maestranze dei vari servizi pubblici, tutti gli arbusti che vanno ad occupare la carreggiata devono essere mantenuti tramite una adeguata potatura ordinaria;
- la manutenzione ordinaria è definita da quanto previsto dal Regolamento Regionale n°11 del 16.07.2012 (che modifica il Regolamento Regionale n. 7 del 17 dicembre 2002 di attuazione della L.R. n. 28 del 19 novembre 2001), all'art. 37 comma 2) lettera c), previa presentazione, prevista al comma 3 dell'art. 77 del Regolamento Regionale n. 7 del 17 dicembre 2002, della comunicazione di intervento (*con modulistica disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente*) da assolvere trenta giorni prima dell'inizio dei lavori;
- è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità delle strade PUBBLICHE e ad USO PUBBLICO per quanto previsto dal vigente C.d.S. all'art. 29 comma 1 e 2 mediante la potatura e capitozzatura come sopra descritto;
- è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, imponendo la costante manutenzione degli e arbusti al fine di risolvere le anzidette problematiche;
- Ritenuto inoltre di dover provvedere all'eliminazione dei ulteriori rischi derivanti dalle eventuali cadute delle parti seccaginoso nella tutela della pubblica incolumità, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che in particolare apporta modifiche all’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il piano di Protezione Civile approvato relativo allo scenario di rischio idraulico – idrogeologico approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio del Comune di Corciano n. 11 del 31/01/2013;
- il Codice Civile (artt. 892, 893, 894, 895) ed in particolare l’art. 893 che dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dell’art. 892 e precisamente tre metri per alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33,70) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade ed in particolare all’art. 29 comma 1 e 2:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta);
- il Regolamento Polizia Urbana e del verde pubblico e privato del Comune di Corciano approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 95 del 11/11/2005 e s.m.i. (art.15);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 19 (RG. 21) del 17/12/2014, con il quale è stata attribuita all’ Ing. Francesco CILLO la posizione organizzativa e le funzioni dirigenziali dell’Area Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ORDINA

Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni confinanti alle strade PUBBLICHE e ad USO PUBBLICO, di attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, compatibilmente con l’espletamento delle pratiche autorizzative previste delle norme richiamate in premessa, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione della pubblica incolumità e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose, come segue:

1. Di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunetta, in modo che non

sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza stradale;

E' FATTO DIVIETO

- a) smaltire tutti i rifiuti derivanti dalle potature con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- b) depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione delle aree oggetto del presente provvedimento;
- c) procedere allo smaltimento degli sfalci attraverso incendio del materiale di risulta;
- i) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;

AVVERTE

- Scaduti il suddetto termine, si avverte che in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo o intralcio della pubblica viabilità, si procederà d'ufficio alla rimozione di piante, rami eccedenti avvalendosi di ditta allo scopo incaricata da questo Ente con spesa posta a carico dei proprietari e conseguente applicazione delle sanzioni di Legge previste;
- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata, salve le eventuali sanzioni previste da norme specifiche, a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs.267/2000 e sm.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:
 - nel caso di accertata violazione, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
 - in caso di accertata violazione delle norma in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in caso di accertata violazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nel Regolamento del verde Pubblico e Privato di questo Comune, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme.

DISPONE

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e che rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente;
- che gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della presente ordinanza;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella

tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;

- che la Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;

- che la presente ordinanza sia inoltrata a:
 - Prefettura di Perugia
 - Questura di Perugia
 - Comando dei Carabinieri di Corciano
 - Corpo Forestale dello Stato – comando di Perugia
 - Vigili del Fuoco – Comando di Perugia
 - Regione Umbria – Agenzia Forestale Regionale
 - Provincia di Perugia
 - Polizia Municipale Corciano
 - ANAS Compartimento per l'Umbria
 - RFI - Direzione Territoriale Produzione di Ancona

COMUNICA

- che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo emanante, è ammesso ricorso al T.A.R. dell' Umbria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto.
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco CILLO, Responsabile dell' Area Lavori Pubblici;

COMUNICA INOLTRE

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. per almeno complessivi giorni 90 (novanta) dalla data del 08/07/2016 sul sito web del Comune di Corciano e all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì sei luglio duemilasedici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to ING. FRANCESCO CILLO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 06-07-16



IL RESPONSABILE
ING. FRANCESCO CILLO
